



Balerna, 5 maggio 2020

## **MM 2/2020 – Nuovo Regolamento per l'aiuto comunale allo studio**

Ris. Mun. 418/05.05.2020

All'On.do  
Consiglio comunale  
6828 Balerna

Signori Presidente e Consiglieri,

di seguito sottoponiamo al Lodevole Legislativo il nuovo Regolamento per l'aiuto comunale allo studio.

Il Comune di Balerna si distingue rispetto ad altri Comuni con il corrente aiuto agli studenti. Tale aiuto è una forma di sostegno finanziario integrativo agli aiuti cantonali previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LAsT). In questo senso attualmente, il Comune sostiene una parte dei cittadini in formazione domiciliati a Balerna nell'ottenere un titolo di studio che gli permetta di accedere al libero mercato del lavoro in settori professionali conformi alle proprie competenze e risorse. L'obiettivo di questo messaggio è di estendere l'aiuto ad altre categorie di studenti come pure rivisitare alcuni dettagli obsoleti.

### **Cronistoria**

La cronistoria inizia nel mese di giugno del 1971 con la presentazione in Consiglio comunale di una mozione atta ad istituire delle borse di studio per studenti di Balerna che frequentano le scuole medie superiori. Del 1974 è invece il primo regolamento comunale per l'aiuto agli studenti che ha avuto la definitiva revisione nel 1978 con la versione tutt'ora in vigore, il quale riconosce degli aiuti finanziari a persone domiciliate a Balerna, in formazione presso le scuole medie superiori (licei e SCC Bellinzona) e le scuole superiori (università) ed aventi un accoglimento della domanda aiuti allo studio cantonale.



### **Cambiamenti cantonali**

Nel 2014 il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio che proponeva l'adozione della legge sugli aiuti allo studio (LAsT) che ha convogliato contenuti della Legge della scuola del 1990, della legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 1998. Lo scopo era di avere una legge attuale, un sistema moderno ed efficace di aiuti allo studio, riuniti in un solo testo.

La LAsT del 23 febbraio 2015, definisce le forme di aiuti allo studio:

- I sostegni allo studio: borse e prestiti di studio.
- I sostegni della formazione professionale: assegno di tirocinio e assegno di riqualificazione professionale.
- Altri aiuti particolari: aiuto sociale speciale, assegno per sportivi d'élite o talenti artistici, aiuto al perfezionamento professionale, aiuto al perfezionamento linguistico

Nell'anno 2019, Il Gran Consiglio della Repubblica e del Cantone Ticino ha decretato la modifica dell'art. 6 cpv. 1 e dell'art. 14 cpv. 2 della LAsT del 23 febbraio 2015.

I quali, concernono:

Art. 6 cpv. 1: L'aiuto allo studio corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e la quota di partecipazione personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente, ritenuto un massimo annuo di Fr. 20'000. - .

Art. 14 cpv. 2. Le borse di studio per i richiedenti che seguono un master sono convertite in prestiti almeno in misura di un quarto ma fino a un massimo di un terzo.

### **Modifiche proposte**

#### **Art 5**

Nel il nuovo Regolamento per l'aiuto comunale allo studio, sono contemplati tutti gli aiuti previsti dalla LAsT (vedi cambiamenti cantonali) mentre quello attuale tiene in considerazione solo le formazioni medie superiori e universitarie.

#### **Art. 6**

Costituito da tre capitoli, specifica il genere di aiuti per le varie formazioni. Sono stati tolti i minimi erogabili in quanto non ritenuti attuali.



Art. 6.1: Scuole universitarie e universitarie professionali

Questo articolo riprende la situazione attuale per le formazioni accademiche e fissa il tetto massimo erogabile a 4000.- franchi.

Art. 6.2: Scuole medie superiori e scuole professionali

L'aggiunta delle scuole superiori professionali, permette agli studenti che frequentano questi corsi e beneficiano di un assegno di tirocinio, di percepire anche l'aiuto comunale allo studio. Analizzando le richieste degli ultimi due anni e tenuto conto che i costi sono minori che non per le scuole universitarie si è ritenuto congruo un massimo erogabile di Fr. 2'500.- .

Art. 6.3 Prestito di studio o di prestito linguistico cantonale

Nel regolamento in vigore il prestito di studio è trattato come una borsa di studio. In quello in esame invece è stato definito che, come prevede la LAsT, tale aiuto è da restituire interamente entro sette anni dalla conclusione della formazione, dunque non è da considerarsi come un costo a livello comunale.

Fatta eccezione per la parte di borsa di studio convertita in prestito ai sensi dell'art. 14 cpv 2 LAsT.

Di seguito la tabella con i dettagli degli aiuti allo studio comunali erogati negli ultimi 5 anni.

| Anno | Nr. studenti beneficiari | Importo totale erogato | Importo a preventivo |
|------|--------------------------|------------------------|----------------------|
| 2015 | 7                        | 12'952.50              | 45'000               |
| 2016 | 9                        | 17'018.35              | 37'500               |
| 2017 | 12                       | 27'891.50              | 25'000               |
| 2018 | 9                        | 15'854.50              | 27'500               |
| 2019 | 15                       | 19'582.15              | 25'000               |

Come si può notare e prevedibile, le cifre sono altalenanti, ma dai feedback ricevuti, l'aiuto è stato significativo per chi lo ha ricevuto. Con l'introduzione del nuovo regolamento, secondo i numeri trasmessici, su nostra richiesta, dall'Ufficio cantonale degli aiuti allo studio, si prevede solo un leggero adattamento delle cifre. Importante sarà comunicare alla popolazione questa nuova opportunità.

Con questo regolamento il Municipio vuole ribadire l'importanza di un aiuto comunale allo studio, complementare a quello cantonale. Lo scopo è di permettere un accesso alla formazione senza che la condizione finanziaria sia da freno alla scelta. Gli aiuti finora erogati per studi superiori principalmente ai



giovani vengono allargati a tutte le formazioni dopo la scuola dell'obbligo, ma anche a persone che affrontano una riqualifica professionale.

Vi invitiamo pertanto a voler

**risolvere:**

1. È adottato il nuovo regolamento per l'aiuto comunale allo studio;
2. L'entrata in vigore è prevista per il 01.01.2021, ed è subordinata alla ratifica della Sezione enti locali, e abroga contestualmente il regolamento del 1978.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Avv. Luca Pagani



Il Segretario  
Angelo Russo

Va a commissione della Gestione e Commissione delle Petizioni



Balerna, 5 maggio 2020

## **Regolamento comunale per l'aiuto allo studio**

### **Art. 1 Oggetto, scopo e campo d'applicazione**

Il presente Regolamento disciplina l'aiuto comunale a coloro che beneficiano di un aiuto allo studio secondo la Legge sugli aiuti allo studio (LAsT).

### **Art. 2 Finanziamento**

Il Consiglio comunale stabilisce annualmente, nell'ambito del preventivo, l'importo a disposizione del Municipio per l'erogazione dei sussidi.

### **Art. 3 Domicilio e scuole frequentate**

Hanno diritto all'aiuto comunale allo studio le persone domiciliate nel Comune di Balerna durante l'anno scolastico preso in esame. Sono riconosciute tutte le scuole prese in considerazione dalla LAsT.

### **Art. 4 Rapporto con i sussidi cantonali**

Il sussidio comunale è complementare agli aiuti finanziari erogati dal Cantone, e viene riconosciuto esclusivamente dopo l'accoglimento della domanda di aiuti allo studio secondo la LAsT.

### **Art. 5 Aiuti cantonali considerati**

Sono considerati aiuti allo studio secondo la LAsT, le seguenti prestazioni finanziarie:

1. Borsa di studio
2. Assegno di tirocinio
3. Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici



4. Aiuto al perfezionamento scolastico
5. Prestito per il corso linguistico
6. Assegno di riqualificazione professionale
7. Prestito di studio
8. Aiuto sociale speciale

## **Art. 6 Importi dell'aiuto comunale agli studenti**

### 6.1 Scuole universitarie e universitarie professionali

L'aiuto comunale ai beneficiari di un aiuto allo studio cantonale è calcolato in ragione del 25% (venticinque %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. L'aiuto comunale ai beneficiari di aiuti allo studio può essere concesso fino ad un massimo di Fr. 4'000. - .

### 6.2 Scuole medie superiori e scuole professionali

L'aiuto comunale ai beneficiari di un aiuto allo studio cantonale è calcolato in ragione del 25% (venticinque %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. L'aiuto comunale ai beneficiari di aiuti allo studio può essere concesso fino ad un massimo di Fr. 2'500. - .

### 6.3 Prestito di studio o di prestito linguistico cantonale

L'aiuto comunale ai beneficiari di un prestito di studio o di un prestito linguistico cantonale è calcolato in ragione del 15% (quindici %) dell'importo versato dallo Stato per il corrispondente anno scolastico. L'aiuto comunale ai beneficiari di un prestito di studio o di un prestito linguistico cantonale è da restituire interamente entro sette anni dalla conclusione della formazione. Fatta eccezione per la parte di borsa di studio convertita in prestito ai sensi dell'art. 14 cpv 2 LAsT.

## **Art. 7 Termine di presentazione della domanda**

Termine ultimo per la presentazione delle domande è il 31 dicembre dell'anno scolastico successivo a quello per il quale si domanda l'aiuto comunale.

**Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, riservata la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Annulla e sostituisce ogni disposizione in vigore precedentemente.

*Il presente regolamento è stato adottato dal Municipio con Ris. Mun. 418 del 5 maggio 2020, dal Consiglio comunale nella seduta del xxxx; e ratificato dalla Sezione enti locali con decisione xxxx.*